

N. R.G. 8424/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Alessia Busato	presidente
dott.ssa Angelica Castellani	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **8424/2015** promossa da:

CURATELA FALLIMENTO IN.SE.B. S.R.L. (C.F. 07377181008)

rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pigolotti, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Brescia, via Solferino, 28;

attrice

contro

DARIO ANTONUCCI (C.F. NTNDRA7507H501H)

rappresentato e difeso dall'avv. Marco Molinari, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Gavardo, via Bertolotti, 2;

STEFANO MICHELE MASULLO (C.F. MSLSFN64R30F250I)

rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Dell'Orto e dall'avv. Cristiana Carrera, elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Chiari, via Villatico, 12;

convenuti

nonché contro



VALERIO TEMPESTI (C.F.TMPVLR56T05D867G)

SERGIO BAVA (C.F. BVASRG70A08B157K)

POMPEO VINCENZO BAVA (C.F. BVAPPV67B01B157C)

convenuti contumaci

oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 l.f.

conclusioni:

per la curatela attrice:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, *contrariis reiectis*, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in solido fra loro o, in subordine, per quanto di rispettiva competenza, in via alternativa e/o congiuntiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. artt. 2392, 2393, 2394, 2394 bis e 146 L.F., nonché ai sensi degli artt. 2476 e 2485 c.c., per i fatti dolosi e/o colposi ai medesimi imputabili, come meglio delineati in narrativa, nonché per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e per ogni altro fatto, omissione, inadempimento o illecito, che abbiano recato danno o pregiudizio alla società o che, comunque, debbano essere posti a loro carico come conseguenza del loro comportamento commissivo od omissivo o che, in ogni caso e per qualsiasi titolo, implicino la loro responsabilità, secondo quanto indicato nella narrativa dell’atto introduttivo del giudizio;

= per l’effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro o, in subordine, in via alternativa e/o congiuntiva e/o disgiuntiva, ciascuno in proporzione alla propria responsabilità, al risarcimento dei danni tutti causati alla società fallita e alla massa dei creditori e, conseguentemente, a pagare al Fallimento, in persona del suo curatore, a tale titolo, la complessiva somma di € 655.738,92, = o la *veriore* somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta o che parrà di giustizia o, in subordine, anche secondo valutazione equitativa, tenuto conto dei criteri di quantificazione proposti nella narrativa dell’atto di citazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;

= con vittoria di spese e competenze per l’assistenza e la difesa, oltre alle spese generali, CPA ed IVA come per legge”.

per Dario Antonucci:

“nel Merito: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, valutata l’assenza di responsabilità alcuna addebitabile al convenuto per i fatti descritti in atto di citazione, rigettare le domande attoree di condanna al risarcimento dei danni, dei quali si contesta altresì la quantificazione ivi resa, in quanto infondate in fatto e diritto, con specifico disconoscimento di firma su qualsiasi documento allo stesso riconducibile, prodotto all’insaputa del convenuto e contro il suo volere. Per conseguenza, revocare e/o annullare il



provvedimento cautelare di sequestro conservativo trascritto sul bene immobile di proprietà del convenuto in Anzio (RM) via Aureola 1/A, con ordine di cancellazione dello tesso nei confronti del Conservatore del RR.II. competente per le formalità conseguenti. Con la refusione – anche parziale – delle spese di lite.

In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze sopra svolte, in caso di verificata (parziale) responsabilità addebitabile al convenuto per i fatti ed i profili resi in atto di citazione, ridurre in ogni caso l'ambito economico del provvedimento di sequestro conservativo del 3.03.2015 –R.G. 19697/2014 Dott. Bonofiglio – con nuova ed inferiore valutazione dell'importo addebitabile al Dott. Antonucci, in forza della parziale ed ininfluyente responsabilità nella causazione del dissesto della società fallita. Con valutazione in ogni caso da definirsi equitativamente da parte del Giudice adito, in base alle risultanze in corso di causa. Spese di lite compensate”.

per Stefano Michele Masullo:

“Voglia l'On.le Tribunale adito: - contrariis reiectis; Nel merito in via principale - previa revoca del provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Brescia in data 31/03 – 01/04/2015, respingere tutte le domande svolte dalla Curatela del Fallimento IN.SEB. S.r.l. nell'atto di citazione del 11/05/2015 nei confronti del Dott. Stefano Michele Masullo, poiché infondate in fatto e diritto;

Nel merito in via subordinata

- previa revoca del provvedimento di sequestro cautelare, accertata e dichiarata la totale estraneità del Dott. Stefano Michele Masullo alla gran parte dei fatti contestati dalla Curatela del Fallimento IN.SEB. S.r.l. nell'atto di citazione dell'11/05/2015 ed il ruolo del tutto defilato svolto dallo stesso nella società fallita, limitare e ridurre l'ammontare del “quantum” liquidato a titolo di risarcimento danni a carico del Dott. Stefano Michele Masullo ad un importo da quantificarsi in via equitativa e secondo giustizia, in ogni caso molto inferiore ad € 434.000,00;

In ogni caso

- Spese e compensi di avvocato, oltre 15,00% per spese generali ed accessori di legge a favore del Dott. Masullo.

In via istruttoria

- Ammettersi le prove testimoniali dedotte nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 del 03/12/2015”.



FATTO E PROCESSO

La curatela del fallimento In.Se.B. S.r.l. ("Inseb") ha chiesto in sede cautelare il sequestro conservativo fino a concorrenza della somma di € 700.000 nei confronti di Dario Antonucci, Roberto Matteo Massimo Di Bisceglie, Stefano Michele Masullo, Pompeo Vincenzo Bava, Sergio Bava, Valerio Tempesti, socio e amministratore il primo ed amministratori gli altri della società dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Brescia del 19.04.2010 n. 93/10 reg. fall.

Il Tribunale di Brescia con ordinanza del 31/03/2015 - 01/04/2015 ha concesso il sequestro conservativo dei beni di Pompeo Vincenzo Bava e Sergio Bava Sergio fino alla concorrenza di € 650.000,00 ciascuno, di Masullo fino alla concorrenza di € 430.000,00 e di Dario Antonucci e Valerio Tempesti fino alla concorrenza di € 215.000,00.

Nel presente giudizio di cognizione piena la curatela ha chiesto nei confronti degli odierni convenuti il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla loro *mala gestio*, da cui è scaturito il dissesto.

A fondamento delle sue pretese, il fallimento ha dedotto l'omessa tenuta della contabilità e dei libri sociali obbligatori in violazione degli artt. 2214, 2476 e 2478 c.c., la mancata adozione dal 2006 dei provvedimenti di cui agli artt. 2482 *bis* e 2482 *ter* cpc. Ha addebitato poi agli amministratori il sistematico inadempimento dei debiti contratti dalla società, l'omesso versamento dei tributi, l'omesso pagamento a partire dall'aprile - maggio 2009 degli stipendi dei dipendenti, la mancata conservazione del patrimonio sociale in relazione alla indebita dismissione di un capannone industriale, la sottrazione di un'autovettura in noleggio e la prosecuzione dell'attività in difetto dei presupposti di legge.

Si sono costituiti Dario Antonucci e Stefano Masullo.

Antonucci ha affermato di aver assunto soltanto formalmente l'incarico gestorio a far data dal gennaio 2006 in forza di un sottostante accordo fiduciario con Sergio Bava. Contestualmente, il suddetto convenuto ha conferito a Sergio Bava, su richiesta di quest'ultimo, tutti i poteri relativi alla gestione economico finanziaria della società, con l'intesa che Bava si sarebbe reintestato tutte le quote entro sei mesi successivi dalla nomina di Antonucci ad amministratore.

Atteso il mancato rispetto degli accordi intercorsi, Antonucci ha comunicato a Bava di rinunciare all'incarico gestorio già nel febbraio del 2006, come risulterebbe da una comunicazione del giugno 2006, non avendo egli peraltro avuto accesso ai documenti contabili della società.

Secondo il convenuto, inoltre, la sua nomina ad amministratore nel periodo dal 24.12.2009 al 6.04.2010 sarebbe avvenuta a sua insaputa, tanto che al riguardo ha proposto denuncia-querela presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Le violazioni imputate dal fallimento andrebbero pertanto addebitate, secondo Antonucci, agli altri amministratori: Di Bisceglie Roberto Matteo in carica quale amministratore dal 5.06.2006 al 18.07.2007; Masullo Stefano Michele 11.12.2006/24.12.2009; Bava Pompeo Vincenzo 11.12.2006/24.12.2009; Bava Sergio -Presidente C.d.A. dal 11.12.2006 al 24.12.2009.



Masullo ha affermato la sua estraneità ai fatti addebitati, avendo egli limitato la sua attività gestoria, in qualità di componente dell'organo collegiale, in via esclusiva alla cura dei rapporti con il sistema bancario. Ha eccepito dunque di non aver compiuto alcun atto gestorio né sotto l'aspetto commerciale né sotto quello amministrativo, essendosi limitato alla mera verifica della gestione dei rapporti bancari.

Nel dicembre del 2007 Masullo ha inviato una comunicazione in cui lamentava di non avere ricevuto "alcuna comunicazione riguardante la convocazione del consiglio di amministrazione e della assemblea al fine di sottoporre e far approvare il bilancio di esercizio", motivo per cui lo stesso si dissociava dall'operato degli altri amministratori.

Avendo ricevuto rassicurazioni soltanto verbali da Sergio e Vincenzo Bava, rispettivamente presidente e vicepresidente del c.d.a., rassicurazioni non seguite da comportamenti conformi, nel gennaio 2009 ha rassegnato le sue dimissioni.

Gli ulteriori convenuti Valerio Tempesti, Pompeo Vincenzo Bava e Sergio Bava non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.

La causa è stata istruita sulla base dei documenti offerti in produzione dalle parti, anche mediante acquisizione del fascicolo relativo alla fase cautelare (R.G. n. 19697/2014), ed è stata decisa sulle conclusioni sopra riportate.

DIRITTO

I. Le domande attoree sono fondate nei limiti di quanto di seguito esplicitato.

La curatela del fallimento Inseb ha esercitato l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori che dal 2006 alla data di dichiarazione del fallimento si sono succeduti nella gestione della società e ha chiesto nei loro confronti il risarcimento dei danni, pari all'intero sbilancio patrimoniale.

I.1. In punto di violazione degli obblighi gestori, il fallimento ha dedotto in primo luogo la mancata redazione di bilanci e scritture contabili successivi all'esercizio 2005. Con riferimento all'ultimo bilancio depositato, invece, la curatela ha allegato l'inattendibilità dei dati rappresentati.

Come noto, l'omessa o irregolare tenuta dei bilanci e delle scritture contabili in generale costituisce inadempimento rispetto all'obbligo degli amministratori di tenere la contabilità secondo le regole dettate dal codice civile e dalla normativa speciale applicabile.

Le considerazioni svolte del fallimento sulla situazione patrimoniale di Inseb e sul carattere inattendibile dell'ultimo bilancio depositato dalla società trovano puntuale riscontro nei documenti offerti in produzione.

In proposito osserva il collegio, in primo luogo, che l'attivo patrimoniale relativo all'esercizio 2005 risulta



costituito in via pressoché integrale da immobilizzazioni materiali per € 735.000,00 (sulla scorta della nota integrativa, dichiaratamente corrispondenti al “prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione”), nonché da crediti correnti per € 324.717,00, non meglio specificati.

Il carattere fittizio dell’indicazione relativa alle immobilizzazioni appena indicate è corroborato dalla mancata indicazione della loro natura, nonché dal riferimento temporale della loro acquisizione, considerata la tipologia di attività svolta in quel dato momento dalla società: risulta infatti che tali immobilizzazioni materiali, secondo le relazione esplicativa, sono state acquisite “solo alla fine del mese di dicembre”, in un momento in cui l’oggetto sociale di Inseb consisteva in attività di mera consulenza, così come si evince dalla lettura delle visure camerali in atti. Il dichiarato acquisto delle dotazioni in parola non trova giustificazione nemmeno alla luce della prospettata riconversione dell’attività impresa. Del tutto anomala appare altresì l’indicazione di crediti per € 324.717,00, sol che si consideri che nell’esercizio precedente gli stessi ammontavano a circa € 60.000. Nell’ “attivo circolante”, inoltre, sono stati indicati risconti attivi per € 120.500,00, importo identico a quello contabilizzato fin dall’esercizio 2004, dato di per sé anomalo, come prospettato dalla curatela, “stante la natura dei risconti attivi, costituenti costi già sostenuti, ma di competenza di esercizi successivi, e, ancora una volta, non supportato da alcuna illustrazione nella nota integrativa”.

Posto che al 31.12.2005 il patrimonio netto era pari a € 8.082,00, correttamente il fallimento ha dedotto che la mancata corretta imputazione di quote di costi riferiti a risconti attivi avrebbe già di per sé potuto comportare l’azzeramento del capitale sociale, con conseguente necessità per gli amministratori di adottare a quell’epoca i provvedimenti di cui all’art. 2482 *bis*.

Ulteriori elementi inducono a ritenere che la rappresentazione contabile offerta da Inseb nell’ultimo bilancio depositato non corrispondesse alla situazione economico-patrimoniale effettiva della società, occultando, in realtà, perdite patrimoniali rilevanti: in primo luogo l’entità complessiva delle passività ammonta ad € 1.174.382,00, laddove quella dell’esercizio 2004 era indicata nella misura di € 176.637,00; nella nota integrativa la variazione in aumento dei debiti rispetto al precedente esercizio è stata indicata in una somma (circa 780.000 euro) che non trova alcun riscontro matematico, risultando inferiore rispetto a quella ricavabile dai dati espressi in bilancio (quasi un milione di euro); sempre nella nota integrativa, la variazione in aumento del debito viene pressoché integralmente imputata a “debiti verso fornitori”, circostanza anch’essa anomala, come correttamente eccepito dal fallimento, se si considera nuovamente che Inseb all’epoca svolgeva attività di consulenza. Infine, il valore della produzione dal bilancio risulta pari a € 424.000,00, mentre i costi di produzione sono stati indicati nella misura di € 424.512,00, costi difficilmente giustificabili sempre in ragione della tipologia dell’oggetto sociale nonché in ragione del fatto che, all’epoca, la società non si avvaleva di alcun dipendente.



L'inattendibilità dei dati di bilancio emerge infine dalle incongruenze tra i dati contabili e le considerazioni analitiche formulate nella nota integrativa, laddove, in contrasto con le risultanze economico-finanziarie prospettate, l'andamento viene indicato come "abbastanza soddisfacente" e al contempo viene dato atto della volontà di cessare l'attività per mancanza di commesse future.

I.2. Nel contesto delineato, la curatela ha allegato gli inadempimenti degli amministratori con riguardo alla tenuta delle scritture contabili in termini idonei a porsi come causa del danno lamentato.

In generale, la scorretta o mancata redazione delle scritture contabili (così come dei bilanci) non è di per sé fonte di danno risarcibile, in quanto la tenuta della contabilità chiaramente assolve alla funzione di registrare gli accadimenti economici che interessano l'attività d'impresa, e non li determina; è semmai da quegli accadimenti che può derivare il *deficit* patrimoniale.

Nel caso in esame, tuttavia, come si ricava dalla narrativa attorea complessiva, prendendo le mosse dall'inattendibilità del bilancio 2005 e dalla mancanza di successive scritture contabili, il fallimento ha prospettato l'esistenza del nesso causale tra i suddetti inadempimenti e il danno sofferto dalla società e dai creditori sociali.

Al riguardo il collegio rileva che l'inadempimento può avere ad oggetto lo svolgimento dell'attività gestionale o di parte di essa, ossia ben può riferirsi ad una serie coordinata di atti legati tra loro da una funzione unitaria. Pertanto, anche la violazione del dovere di tenere la contabilità, in determinate circostanze, come nel caso in esame, non può essere considerata avulsa da altri comportamenti illeciti, i quali per l'appunto hanno materialmente prodotto l'evento dannoso, in questa sede oggettivamente ricavabile dallo stato passivo e in generale dallo sbilancio patrimoniale; in questa prospettiva, la violazione inerente la contabilità sociale assume una connotazione strumentale rispetto ad atti illeciti pregiudizievoli nel senso che la scorretta o mancata redazione contabile risulta funzionale ad occultare gli atti dannosi di *mala gestio*.

A tale considerazione corrisponde, sotto il profilo dell'onere di allegazione, che non si possa pretendere dall'attore di rappresentare compiutamente in giudizio avvenimenti gestionali di cui non ha - né può avere avuto - conoscenza a causa di un'attività di occultamento riconducibile agli amministratori susseguitisi nel corso del tempo. Diversamente ragionando, si finirebbe per attribuire indebitamente un valore esimente alla circostanza della mancata predisposizione di scritture contabili, imputabile a quegli amministratori che con la loro condotta omissiva hanno di fatto ostacolato una più agevole ricostruzione del nesso eziologico tra comportamento commissivo illecito e pregiudizio effettivamente subito arrecato a società e creditori sociali.

Nella presente vicenda, la violazione nell'obbligo di corretta e regolare tenuta delle scritture contabili è imputabile agli amministratori convenuti (salvo Antonucci, per le precisazioni che verranno svolte



successivamente) tenuto conto anche di elementi che, congiuntamente esaminati, inducono a confermare la ricostruzione della rappresentazione contabile del 2005 e dei successivi comportamenti omissivi come funzionalmente preordinati a garantire l'occultamento della situazione di dissesto. Tra questi elementi, si possono enucleare:

- il contesto temporale di riferimento delle violazioni contestate, protratte dal 2005 in poi;
- il carattere sistematico di dette violazioni, anche laddove la composizione soggettiva dell'organo gestorio mutava, permanendo invece immutato l'atteggiamento complessivo di negligente, se non dolosa, inerzia;
- sotto il profilo oggettivo, devono essere evocate le evidenti anomalie nelle appostazioni di cui al bilancio 2005, come correttamente individuate già dal giudice designato nella fase cautelare (relativamente a immobilizzazioni materiali, crediti correnti, risconti attivi, esposizione debitoria, costi per servizi), difficilmente giustificabili alla luce della tipologia di attività espletata, anomalie la cui esistenza è corroborata dal raffronto con i dati del bilancio precedente nonché dal carattere contraddittorio delle osservazioni formulate nella nota integrativa.

Dall'insieme di questi rilievi si può ricavare che la situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio 2005 nascondesse verosimilmente l'intervenuta erosione del capitale sociale al di sotto dei minimi legali, acclarata con certezza soltanto in riferimento al periodo successivo, 2006-2007, come è possibile indurre dalla qualità e consistenza delle insinuazioni allo stato passivo, nonché dall'entità delle somme oggetto di cartelle esattoriali notificate al curatore per debiti erariali pregressi, tutti elementi già valorizzati nella fase cautelare (cfr. docc. nn. 5-26 ricorr. fasc.caut.).

La curatela ha dettagliatamente ricostruito l'ammontare dei debiti della società sulla base dello stato passivo: per fornitura di energia elettrica (Enel, Exergia spa), già a partire dal 2007, circa € 400.000,00 (docc. sub 5, 23, 24 fase cautelare ricorr.); per spese di locazione di macchine industriali, circa 60.000 in relazione a fatture emesse dal giugno 2006 al gennaio 2007 (doc. 8 fase cautelare ricorr.); per oneri fiscali e tributari dovuti per circa 330.000 € (vedasi insinuazione tardiva di Equitalia Sud Spa in relazione a crediti IVA 2003, 2004 e 2006, mancato versamento ritenute IRPEF relative ai dipendenti riferite al 2006, omesso versamento contributi previdenziali INPS e INAIL anni 2007, 2008 e 2009; mancato versamento dei diritti camerali riferiti al 2005 e 2006 (codici tributo 0961, 0962, 0992); per mancato pagamento di diritti camerali e conseguenti sanzioni, a partire dal 2008 verso la CCIAA; per omesso pagamento a partire dall'aprile-maggio 2009 degli stipendi dei dipendenti della società.

I.3. Dalle risultanze emerse si evince che dal 2007 la società non era in grado di adempiere agli oneri primari necessari alla prosecuzione dell'attività. Alla data del 31.12.2006, pertanto, con ragionevole certezza può essere collocata la perdita del capitale sociale, con contestuale insorgenza dell'obbligo per gli amministratori di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482 *bis* c.c.



In caso di perdite che riducano il capitale sociale al di sotto del limite legale, infatti, gli amministratori sono tenuti ad attivarsi affinché siano adottate dall'assemblea le soluzioni di cui alla disposizione citata nonché a vigilare affinché siano realizzate esclusivamente operazioni di carattere conservativo del patrimonio.

Nella vicenda in esame, per l'appunto, deve essere imputata agli amministratori convenuti in carica nel periodo successivo (fatte salve ulteriori precisazioni sotto il profilo soggettivo) la prosecuzione non meramente conservativa dell'attività, foriera del dissesto acclarato dal fallimento. Oltre che dall'entità del dissesto, la mancata attività conservativa è attestata altresì dal fatto che il capannone industriale in Capriano del Colle, ove era collocata la sede operativa di Inseb, risultava completamente dismesso alla data del fallimento; inoltre, i beni mobili intestati alla società non sono stati rinvenuti; non è mai stata restituita un'automobile oggetto di noleggio, non rinvenuta dalla curatela.

I.4. Acclarata la sussistenza delle violazioni affermate dalla curatela per gli amministratori che hanno assunto l'incarico nel periodo oggetto di contestazione (e quindi, sicuramente per Valerio Tempesti, Sergio Bava, Pompeo Vincenzo Bava), occorre adesso effettuare alcune precisazioni con riferimento alle posizioni individuali dei convenuti costituiti in giudizio.

Dalla documentazione prodotta risulta che Antonucci ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico, assunto nel gennaio 2006, con comunicazione del 9.2.2006, giustificando le stesse sulla base dell'inadempimento di Sergio Bava nel rapporto di gestione fiduciaria tra loro intervenuto, nonché sulla base del fatto di non aver mai avuto accesso alle scritture contabili della società.

Con riferimento alla seconda fase in cui lo stesso amministratore, sulla base delle visure prodotte, risulta aver ricoperto l'incarico gestorio (dal 2008 al 2010), il convenuto ha allegato denuncia-querela proposta davanti alla Procura della Repubblica di Brescia in cui ha riferito che la suddetta nomina è avvenuta a sua insaputa e senza il suo consenso. La circostanza affermata dal convenuto trova un riscontro nella mancanza di atti e documenti che attestino il suo coinvolgimento nell'attività gestoria di quel periodo, apparendo del resto l'eccezione opposta da Antonucci compatibile con la riferita rottura dei rapporti con Sergio Bava nonché coerente con le dimissioni rassegnate nel febbraio del 2006.

Atteso che Antonucci risulta aver ricoperto l'incarico gestorio per un arco temporale di meno di un mese, tra gennaio e febbraio 2006, deve ritenersi che allo stesso non possano essere in alcun modo attribuiti i fatti illeciti contestati dalla curatela.

Conseguentemente deve essere dichiarato inefficace il sequestro conservativo disposto nei suoi confronti. Per quanto riguarda Masullo, invece, in carica quale componente del consiglio di amministrazione dall'11.12.2006 -data della delibera assembleare iscritta il successivo 18.12.2007 - al 10.06.2009, lo stesso non ha allegato né dimostrato di avere regolarmente adempiuto gli obblighi su di lui incombenti, ma si è limitato ad eccepire che, in base agli accordi pattuiti con gli altri membri dell'organo gestorio, svolgeva la



sua attività nel più ristretto ambito della cura dei rapporti bancari. Egli, inoltre, ha più volte sollecitato Sergio e Pompeo Vincenzo Bava perché provvedessero alla convocazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea al fine di sottoporre e far approvare il bilancio di esercizio. Asseritamente accorgendosi di una gestione non corretta, ha poi rassegnato le sue dimissioni il 26.1.2009. Al riguardo, risulta effettivamente che con decreto del 5.6.2009 il giudice del registro delle imprese ha ordinato l'iscrizione della cessazione dall'incarico di componente del consiglio di amministrazione con efficacia dalla data del 26.1.2009. La circostanza vale a circoscrivere temporalmente il periodo in cui Masullo è chiamato a rispondere delle violazioni che gli sono state attribuite dalla curatela.

In proposito si osserva che gli obblighi di provvedere alla regolare tenuta delle scritture contabili e di attivarsi, in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 *bis* incombe su ciascuno dei membri dell'organo gestorio, i quali sono tenuti ad adempiere indipendentemente dall'eventuale assetto di deleghe adottato all'interno della società. Conseguentemente Masullo non può legittimamente invocare, con efficacia esimente rispetto alla propria negligente condotta, di aver atteso o sollecitato l'adempimento altrui, incombando specificamente anche su di lui, per l'appunto: a) l'obbligo specifico di attivarsi per la redazione dei bilanci; b) l'obbligo di adottare i provvedimenti conseguenti alla suddetta perdita del capitale sociale, nonché c) l'obbligo di svolgere l'attività successiva nell'ottica meramente conservativa.

Ferme dette considerazioni, non può essere esclusa la piena responsabilità del convenuto sulla base delle comunicazioni dallo stesso inoltrate agli altri membri del consiglio di amministrazione, con cui Masullo si dissociava dall'operato altrui, sollecitandoli a convocare il consiglio di amministrazione, non essendo state assistite tali manifestazioni di intenti da comportamenti proattivi di alcun genere, in vero specificamente esigibili anche da parte dell'amministratore convenuto in forza degli obblighi sopra citati.

L'atteggiamento negligente di Masullo, peraltro, risulta protratto dall'assunzione dell'incarico nel dicembre 2006 al 26.1.2009, arco temporale significativamente esteso. Le dimissioni dello stesso, peraltro, non risultano motivate in relazione alle scorrettezze di cui il convenuto ha dedotto di aver avuto "il sentore", bensì sulla scorta dell'esistenza di impegni professionali e personali concomitanti.

I.5. Per quanto concerne il pregiudizio complessivo subito dalla società e dai creditori sociali, essendo stata aperta la procedura concorsuale e mancando le scritture contabili, essendo irregolari i dati contabili risultanti dall'ultimo bilancio, il danno, in conformità con la nuova formulazione dell'art. 2486 c.c., deve essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Nella presente vicenda, lo sbilancio patrimoniale risulta pari alla somma di € 655.938,92, corrispondente alla differenza tra il passivo fallimentare (pari a € 682.022,09) e l'attivo (di € 26.083,33, come attestato nel decimo rapporto riepilogativo delle attività svolte (periodo 11/12/2014- 11/06/2015), doc. 7 curatela.



I.6. In riferimento alla quantificazione della responsabilità interna di ciascuno degli amministratori, si ritiene che la stessa possa essere commisurata in via equitativa sulla scorta del criterio temporale della durata dell'incarico, tenuto conto della composizione dell'organo amministrativo nel tempo e assumendo che il pregiudizio si sia prodotto in misura costante nell'intero arco temporale (talché il pregiudizio complessivo di € 655.938,92 viene ripartito per il periodo compreso tra l'11.12.2006 e il 19.4.2010, pari a 1222 giorni).

Dalla visura storica camerale in atti risulta che Sergio Bava è stato componente del consiglio di amministrazione dall'11.12.2006 nonché presidente dell'organo dalla data indicata al 24.12.2009; identici rilievi valgono per Pompeo Vincenzo Bava, componente del consiglio di amministrazione dall'11.12.2006 al 24.12.2009; Stefano Michele Masullo, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ha svolto la funzione gestoria quale componente del consiglio di amministrazione dall'11.12.2006 al 21.1.2009; Valerio Tempesti è stato amministratore della società dal 19.12.2008 fino alla data del fallimento (19.4.2010).

Conseguentemente, per l'arco temporale compreso tra l'11.12.2006 e il 18.12.2008 (738 giorni) rispondono del pregiudizio cagionato agli amministratori Sergio Bava, Pompeo Vincenzo Bava e Stefano Michele Masullo in solido tra loro (internamente in parti uguali); la quota del danno è pari a € 396.139,88;

per il periodo compreso tra il 19.12.2008 e il 21.1.2009 (33 giorni) rispondono in solido tra loro (internamente in parte uguali) Sergio Bava, Pompeo Vincenzo Bava, Stefano Michele Masullo e Valerio Tempesti; la quota del danno imputabile agli stessi è pari a € 17.713,57;

per il periodo compreso tra il 22.1.2009 e il 24.12.2009 (336 giorni) rispondono in solido tra loro (internamente in parti uguali) Sergio Bava, Pompeo Vincenzo Bava, Valerio Tempesti; la quota del danno imputabile agli stessi è pari a € 180.356,36

per il periodo compreso tra il 25.12.2009 e il 19.4.2010 (115 giorni) risponde Valerio Tempesti; la quota del danno a lui imputabile per detto arco temporale è pari a € 61.729,11.

II. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, secondo le tabelle ministeriali di riferimento, tenendo conto anche della fase cautelare, avuto riguardo al valore della causa, alla pluralità di parti e all'attività effettivamente espletata dalle parti.

P.Q.M.

Il tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, condanna Sergio Bava, Pompeo Vincenzo Bava e Stefano Michele Masullo in solido tra loro (internamente in parti uguali) al pagamento di € 396.139,88 in favore della curatela attrice;



condanna Sergio Bava, Pompeo Vincenzo Bava, Stefano Michele Masullo e Valerio Tempesti in solido tra loro (internamente in parti uguali) al pagamento della somma di € 17.713,57 in favore della curatela attrice;
condanna Sergio Bava, Pompeo Vincenzo Bava, Valerio Tempesti in solido tra loro (internamente in parti uguali) al pagamento della somma di € 180.356,36 in favore della curatela attrice;
condanna Valerio Tempesti al pagamento della somma di € 61.729,11 in favore della curatela attrice;
rigetta la domanda attorea nei confronti di Dario Antonucci;
conseguentemente dichiara inefficace il sequestro conservativo disposto il 31.3.2015 nei confronti di Dario Antonucci, autorizzando l'ufficio territorialmente competente ad effettuare la relativa cancellazione;
condanna Bava, Pompeo Vincenzo Bava, Valerio Tempesti, Stefano Michele Masullo in solido tra loro al pagamento, in favore della curatela attrice, delle spese di lite dell'intero procedimento, di cui € 11.408,00 per compensi per la fase cautelare ed € 23.937,00 per compensi per la fase di cognizione piena, oltre c.u. per € 3.399,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna il fallimento al pagamento delle spese di lite in favore di Dario Antonucci, di cui € 6.688,00 per compensi relativi alla fase cautelare ed € 16.481 per compensi per la fase di cognizione piena, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 22.5.2019

Il giudice est.
dott. Davide Scaffidi

Il Presidente
dott.ssa Alessia Busato

